

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

## V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 27 luglio 2016

*Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. C. 3976 Governo, approvato dal Senato. (Seguito dell'esame e conclusione).**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 78 proposte emendative riferite al provvedimento in esame (vedi allegato). Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Maino MARCHI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi disponibile, in caso di richiesta, a fornire chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere relativo a ciascuna proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.1, Palese 1.2, Guidesi 1.3 e Melilla 1.4, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.5, Guidesi 1.6, Marcon 1.7 e Palese 1.8, gli identici emendamenti Guidesi 1.9, Palese 1.10 e Alberto Giorgetti 1.11, gli emendamenti Guidesi 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, gli identici emendamenti Guidesi 1.18, Marcon 1.19 e Alberto Giorgetti 1.20, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.21, Marcon 1.22 e Guidesi 1.23, gli emendamenti Guidesi 1.24, Pastorino 1.25, Guidesi 1.26, Caso 1.27, D'Incà 1.28, Guidesi 1.29, Pastorino 1.30 e Guidesi 1.31, gli identici emendamenti Guidesi 1.32 e Palese 1.33, gli identici emendamenti Guidesi 1.34, Sorial 1.35 e Pastorino 1.36, gli emendamenti Pastorino 1.37 e 1.38, gli identici emendamenti Melilla 1.39, Palese 1.40, Guidesi 1.41 e Alberto Giorgetti 1.42, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.43, Palese 1.44 e Guidesi 1.45, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.46 e Guidesi 1.47, gli identici emendamenti Palese 1.48 e Guidesi 1.49, l'emendamento Guidesi 1.50, gli identici emendamenti Guidesi 1.51 e Cariello 1.52, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.53 e Guidesi 1.54, nonché l'emendamento Guidesi 1.55.

Maino MARCHI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 2.1 e Guidesi 2.2, gli emendamenti Guidesi 2.3, 2.4 e 2.5, Melilla 2.6 e Pastorino 2.7 e gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 2.8 e Guidesi 2.9.

Maino MARCHI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 3.1 e gli identici emendamenti Marcon 3.2, Alberto Giorgetti 3.3 e Guidesi 3.4.

Maino MARCHI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Il Viceministro Enrico MORANDO, rilevando come non sia chiaro cosa siano i buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro, previsti dall'articolo aggiuntivo Catalano 4.01, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 4.1, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.2 e Guidesi 4.3, gli emendamenti Brugnerotto 4.4, Caso 4.5 e Guidesi 4.6 e 4.7, nonché l'articolo aggiuntivo Catalano 4.01.

Maino MARCHI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiunti Alberto Giorgetti 5.01 e 5.02.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, Maino Marchi, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

### ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».

\* 1. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».

\* 1. 2. Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».

\* 1. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».

\* 1. 4. Melilla, Marcon.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».

\*\* 1. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».

\*\* 1. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».

\*\* 1. 7. Marcon, Melilla.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».

\*\* 1. 8. Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

\* 1. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

\* 1. 10. Palese.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

\* 1. 11. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.  
1. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione Europea».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.  
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a0) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

Conseguentemente, alla lettera b) capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.  
1. 14. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

1. 15. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

1. 16. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso 1-bis, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

1. 17. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

\* 1. 18. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

\* 1. 19. Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo non positivo.

\* 1. 20. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

\*\* 1. 21. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

\*\* 1. 22. Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.

\*\* 1. 23. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in ogni caso su base almeno triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1».

1. 24. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nel saldo finale non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.

1. 25. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

A decorrere dal 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

1. 26. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

1. 27. Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Per gli anni 2017-2019 con la legge di bilancio è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

1. 28. D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1.

1. 29. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, è stabilita l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

1. 30. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

1. 31. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.

\*1. 32. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.

\*1. 33. Palese.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

\*\*1. 34. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

\*\*1. 35. Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, le parole: compatibilmente di finanza pubblica sono soppresse.

\*\*1. 36. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso comma 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica con le seguenti: garantendo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la parola: prevista con la seguente: stabilita.

1. 37. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire la parola: prevista con la seguente: stabilita.

1. 38. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

\*1. 39. Melilla, Marcon.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

\*1. 40. Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato,

solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

\*1. 41. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

\*\*1. 42. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

\*\*1. 43. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

\*\*1. 44. Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.

\*\*1. 45. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.

\* 1. 46. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.

\* 1. 47. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.

\*\* 1. 48. Palese.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.

\*\* 1. 49. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: in quote costanti.

1. 50. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

\* 1. 51. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

\* 1. 52. Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».

\*\* 1. 53. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».

\*\* 1. 54. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: legge dello Stato aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1. 55. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

## ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestati per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».

\* 2. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestati per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».

\* 2. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole: compresa la medesima regione.

2. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-bis, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente».

2. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

2. 5. Melilla, Marcon.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: criteri e modalità di attuazione inserire la seguente: tecnica e, al secondo periodo, dopo la parola: finanziario aggiungere le seguenti: e costituzionale.

2. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

\* 2. 7. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».

\* 2. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

### ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

\* 3. 2. Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

\* 3. 3. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti: concorre, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.

\* 3. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

### ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

\* 4. 2. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».

\* 4. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge con le seguenti: la cui entità è stabilita in sede di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle quote di entrate proprie.

4. 4. Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli, Caso.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la parola: definite aggiungere le seguenti: in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e adottate.

4. 5. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: legge dello Stato, inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

4. 6. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque in misura indirettamente proporzionale al contributo storico versato dalle regioni e dagli enti locali per la medesima finalità.

4. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Introduzione dell'articolo 12-bis nella legge 24 dicembre 2012, n. 243).

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Integrazione nel bilancio di buoni locali).

1. Gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.

2. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

4. 01. Catalano.

## ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.

4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote di capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479 del 2009.

18. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

5. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

5. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milano.

